CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Amministrativo e Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza

Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio

1. Premessa

Con il presente disciplinare si regolamentano, in particolare, le modalità, le condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione all'indagine esplorativa del mercato di cui all'avviso pubblico, per il seguito Avviso, contenuto nell'Allegato A1 alla determinazione dirigenziale in epigrafe e alla successiva e conseguente individuazione e scelta di agenzie di stampa tra quelle che manifestano interesse alla fornitura di servizi informativi e giornalistici al Consiglio regionale del Lazio.

L'acquisizione di servizi informativi e giornalistici da agenzie di stampa in forma individuale o di raggruppamento temporaneo/consorzio avviene attraverso la stipula di appositi contratti, preceduta dalle corrispondenti procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di seguito Codice.

2. Descrizione delle esigenze funzionali da soddisfare

Come stabilito dal richiamato articolo 55, comma 24 della l. 449/1997, così come novellato dall'articolo 7, comma 2 della l. 198/2016, il fatto che le amministrazioni pubbliche indicate nello stesso, comprese le regioni, siano autorizzate ad acquisire dalle agenzie di stampa servizi informativi e giornalistici vari (compresi notiziari e raccolte) mediante appositi contratti conseguenti allo

svolgimento di una procedura negoziata (trattativa diretta) senza previa pubblicazione di un bando di gara, è funzionale al soddisfacimento di una duplice esigenza:

— assicurare un più razionale utilizzo delle risorse destinate a questo scopo nel bilancio degli enti pubblici interessati;
— garantire agli enti stessi e ai cittadini, in ragione di un interesse pubblico sempre concreto e attuale, una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e, in tal modo, ai primi anche una vasta e distinta facoltà di comunicazione.

Il legislatore statale dunque, in ragione delle descritte esigenze funzionali, ha individuato la possibilità di un percorso "derogatorio" rispetto alle ordinarie procedure di acquisizione di servizi – percorso peraltro riaffermato, come evidenziato nella determinazione dirigenziale in epigrafe, anche successivamente all'entrata in vigore del Codice con l'espresso ampliamento, ex l. 198/2016, delle pubbliche amministrazioni che possono avvalersene – sul presupposto evidentemente che le attività informative e comunicazionali rese alle/dalle istituzioni pubbliche previste debbano garantire e assicurare, attraverso la più ampia pluralità delle loro fonti, una completa, diffusa e diversificata informazione e comunicazione, anche al fine di garantire la conoscenza delle attività svolte, delle opportunità e dei servizi offerti dalle stesse nonché la partecipazione alle iniziative istituzionali e il coinvolgimento nei processi decisionali dei cittadini.

Nello stabilire ciò, lo stesso legislatore ha ricondotto i servizi giornalistici e informativi in parola e gli altri prodotti previsti con la ricordata disposizione a quelli il cui contratto, in ragione della loro infungibilità e/o esclusività (caratteri di eccezionalità, unicità), possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato.

3. Contenuti dei servizi informativi e giornalistici

Alla luce di quanto prima richiamato ed esposto, in coerenza con i requisiti stabiliti per le agenzie di stampa dalla decisione dell'Ufficio di presidenza 3 luglio 2013, n. 2 (verbale n. 15), si ritiene di declinare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale da soddisfare attraverso servizi informativi e giornalistici forniti da agenzia di stampa nei termini in appresso indicati:

a) notiziario quotidiano generale e/o regionale ovvero notiziari specialistici, in lingua italiana, consultabili attraverso un sistema di aggregazione delle notizie (concentratore) da PC e/o attraverso i dispositivi mobili tablet e smartphone, per un numero di almeno n. 80 (ottanta) licenze;
b) archivi di notiziari quotidiani generali o regionali, per il cui accesso è richiesto il rilascio di almeno n. 8 (otto) licenze;
c) servizi di lettura di notiziari quotidiani generale e/o regionale in archivio, relativo ad almeno n. 60 (sessanta) giorni precedenti;
d) utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione e sistemi di trasmissione via internet, compatibili con le tecnologie digitali;
e) copertura giornalistica delle sedute dell'assemblea elettiva e degli altri organi istituzionali, con pubblicazione delle relative notizie;
f) pubblicazione di comunicati stampa e news diramati dalle competenti strutture dell'Amministrazione e, in particolare, dall'ufficio Stampa;

g) pubblicazione di notizie, in aggiunta a quelle di cui alla lettera e) concernenti le sedute, relative ai diversi organi istituzionali, monocratici e collegiali, del Consiglio regionale nonché ai consiglieri regionali/gruppi consiliari, diramati direttamente dagli stessi o dalle competenti strutture dell'Amministrazione;
h) diffusione delle notizie di cui alle precedenti lettere nei notiziari generali e/o regionali, a seconda della loro connotazione giornalistica;
l) produzione delle notizie e/o approfondimenti giornalistici sulle attività consiliari e connessa pubblicazione in sezioni dedicate dei siti internet dell'agenzia di stampa e sui social network;
m) eventuale presenza fisica di almeno un operatore durante lo svolgimento in sede delle sedute di organi istituzionali;
n) fornitura, a qualsiasi titolo, di dotazioni tecniche strumentali;
o) altre prestazioni.

Relativamente al soddisfacimento del riportato fabbisogno informativo e comunicazionale da parte delle agenzie di stampa, si precisa che tutto quanto non espressamente previsto come necessario nei "pacchetti di servizi" di seguito riportati può essere proposto dalle stesse in base alla propria valutazione in sede di manifestazione di interesse ovvero richiesto dall'Amministrazione in fase di negoziazione.

Più specificatamente, rispetto ai **notiziari quotidiani generale e regionale** in lingua italiana e agli **archivi degli stessi** nonché ai **notiziari specialistici** offerti dalle agenzie di stampa, si fa presente che:

— il **notiziario quotidiano generale**, ferma restando l'erogazione di non meno di **n. 80 (ottanta) licenze** per esso, deve assicurare almeno una delle seguenti **dimensioni minime**:
  - diffusione **7 giorni su 7**, per un minimo di **15 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **700** o **1.000 lanci** giornalieri, di cui rispettivamente almeno **500** o **700** relativi a fatti e avvenimenti nazionali;

    oppure, in alternativa,
  - diffusione **5 giorni su 7**, per un minimo di **12 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **200** o **300** o **400 lanci** giornalieri, di cui rispettivamente almeno **160** o **240** o **320** relativi a fatti e avvenimenti nazionali;

— il **notiziario quotidiano regionale**, ferma restando l'erogazione di non meno di **n. 80 (ottanta) licenze** per esso, deve assicurare almeno una delle seguenti **dimensioni minime**:
  - diffusione **7 giorni su 7**, per un minimo di **10 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **80 lanci** giornalieri;

    oppure, in alternativa,
  - diffusione **5 giorni su 7**, per un minimo di **10 ore** di trasmissione al giorno e con una media di almeno **120 lanci** giornalieri;

— per l'accesso all'**archivio di notiziari quotidiani generali o regionali** è richiesto alle agenzie di stampa il rilascio di non meno di **n. 8 (otto) licenze**;

— per la consultazione di **notiziari specialistici**, è richiesto alle agenzie di stampa il rilascio di non meno di **n. 80 (ottanta) licenze**.

Fermi restando il rispetto delle condizioni essenziali prima esposte (in termini di numero minimo di licenze, numero minimo medio di lanci giornalieri e numero minimo di ore di trasmissione al giorno) rispetto alle dimensioni minime dei notiziari quotidiani generale e regionale e la possibilità di combinare le stesse nonché la ricordata possibilità per le agenzie di stampa di integrare, in sede di manifestazione di interesse, tali servizi/prestazioni con altri non previsti come necessari, si evidenzia che in merito alle procedure negoziate di cui al presente disciplinare e in specie al capitolo 6, l'Amministrazione procede secondo le seguenti fasce di affidamento:

— **fascia a)**: **n. 2 (due) affidamenti** che riguardano "pacchetti" di servizi comprensivi del notiziario quotidiano generale e del notiziario quotidiano regionale nonché dell'archivio degli stessi e di notiziari specialistici e di eventuali altri servizi/prestazioni;
— **fascia b)**: **n. 2 (due) affidamenti** che riguardano "pacchetti" di servizi comprensivi del notiziario quotidiano generale e di eventuali altri servizi/prestazioni;
— **fascia c)**: **n. 2 (due) affidamenti** che riguardano "pacchetti" di servizi comprensivi del notiziario quotidiano regionale e di eventuali altri servizi/prestazioni.

Per il previsto periodo di 12 (dodici) mesi di durata dei contratti, l'importo massimo stimato per le riportate fasce di affidamento a), b) e c), al netto dell'IVA di legge, è rispettivamente di:
— **euro 180.000,00** (euro centottantamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di cui alla fascia a);
— **euro 50.000,00** (euro cinquantamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di cui alla fascia b);
— **euro 30.000,00** (euro trentamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di cui alla fascia c).

4. Valore, durata ed eventuale proroga dei contratti

Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA di legge, per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici da non più di n. 6 (sei) agenzie di stampa, di cui almeno n. 4 (quattro) a diffusione nazionale, è pari a euro 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/zerozero), per una durata di n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dei relativi contratti, come risultante da apposito verbale.

Al fine di garantire la necessaria continuità e la normale fornitura di servizi informativi e giornalistici, allo scadere dei singoli contratti e in pendenza della nuova procedura di affidamento, sino alla conclusione della stessa e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), l'agenzia di stampa contraente si impegna ad accettare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 106, comma 11 del Codice, la proroga del relativo contratto e a eseguire le prestazioni in esso previste agli stessi prezzi, patti e condizioni. Nell'ipotesi di proroga dei contratti, l'Amministrazione provvede all'adeguamento del quadro economico di riferimento per il previsto periodo.

5. Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse, nei termini e con le modalità di seguito specificate, solo ed esclusivamente le agenzie di stampa che forniscono i servizi informativi e giornalistici di cui all'articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche, che possono partecipare anche in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice; è consentito, altresì, l'avvalimento secondo le previsioni di cui all'articolo 89 del Codice stesso.

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 48, comma 7 del Codice, **la manifestazione di interesse, di seguito proposta**, da parte delle agenzie di stampa in forma individuale o di raggruppamento temporaneo/consorzio, **a pena di esclusione**:

1) **deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà *ex* articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche**, da cui risulti:
    a) l'idoneità ad assicurare, per statuto e struttura societaria, forme d'indipendenza, obiettività e imparzialità nella informazione/comunicazione;
    b) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con puntuale indicazione dell'insussistenza di ciascuno di essi, voce per voce;
    c) l'assenza della condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche o di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
    d) il possesso di requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, desumibili, in particolare, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettere a) e c), 3 e 6 del Codice, da:
        d.1) l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro albo, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'Avviso e del presente disciplinare;
        d.2) l'elenco dei contratti con committenze pubbliche relativi alla fornitura di servizi informativi e giornalistici nel triennio 2017-2019, con specificazione della singola committenza, dell'importo e della durata;
    e) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettera b) e 4, lettera c) del Codice dall'attestazione di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 (euro unomilione/zerozero);
    f) l'eventuale presenza di una o più sedi nel territorio della Regione, con precisazione del titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del relativo bene immobile;
    g) il fatturato annuo dell'ultimo triennio (2017-2019) ovvero, per le agenzie di stampa costituite nel corso dello stesso, dell'ultimo fatturato annuo, con la specificazione della parte del fatturato annuo concernente i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi informativi e giornalistici ex articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche;
    h) una presentazione aziendale, da cui sia desumibile lo standard deontologico, contenente anche l'indicazione della denominazione, della partita iva o del codice fiscale, dell'indirizzo della sede legale, completo di recapiti nonché del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato;

i) l'eventuale possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per essere considerata agenzia di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 27, secondo comma della l. 416/1981;
l) una puntuale descrizione dei servizi offerti, con specifica declinazione degli stessi in ragione dei contenuti previsti nel capitolo 3, con espressa indicazione della fascia di affidamento prevista nello stesso a cui si intende partecipare;
m) il *curriculum* formativo e professionale dei giornalisti di cui ci si avvale presso la/le eventuale/i sede/i presente/i nel territorio della Regione, reso nella forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà *ex* articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui si ricavi anche il profilo professionale, la natura del rapporto di lavoro con l'agenzia di stampa e la sede di lavoro;
n) le unità di personale – con specifica indicazione del numero di giornalisti professionisti o pubblicisti alle proprie dipendenze e precisazione della natura del rapporto di lavoro e altri elementi (a tempo pieno/parziale e indeterminato, a tempo determinato, in CIGS o solidarietà, ecc.) – e le risorse tecniche e strumentali impiegate;
o) la volontà di partecipare a un'eventuale negoziazione in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio con specificazione, in tal caso, delle agenzie di stampa che lo compongono, di quale di esse sia la mandataria e delle parti dei servizi informativi e giornalistici proposti che verrebbero eseguite dalle singole agenzie riunite;
p) il prezzo complessivo dei servizi offerti, con articolazione dello stesso per singoli voci, in ragione dei contenuti previsti nel capitolo 3;
q) l'indicazione dei documenti allegati alla stessa;
r) la precisazione di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare, che si accettano senza riserva alcuna.

2) **deve essere indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Servizio Amministrativo ed effettuata esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)** – intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato – **unicamente al seguente indirizzo**: agenziedistampa@cert.consreglazio.it. L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: *"Affidamento servizi informativi e giornalistici: manifestazione di interesse.*";

3) **deve essere presentata**, al fine di garantire/preservare l'integrità e la segretezza/riservatezza della stessa e dei documenti allegati, **secondo le modalità di cui alle due seguenti finestre temporali**:
   a) **a partire da giovedì 23 aprile e fino alle ore 12:00 di lunedì 11 maggio 2020, finestra per:**
      – **la predisposizione della proposta, nei termini di cui al punto 1)**;
      – **l'apposizione della firma digitale e la marcatura temporale della proposta stessa**, così da cristallizzarla temporalmente e renderla pertanto immodificabile attraverso la segnatura dell'esatto momento in cui essa si "chiude";

b) **a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 13 maggio 2020 e fino alle ore 20:00 di venerdì 15 maggio 2020, finestra per:**
   - **l'invio, all'indirizzo PEC di cui al punto 2), della proposta precedentemente firmata e marcata di cui alla lettera a)**.

La firma digitale sulla proposta, di cui al punto 3, lettera a), è apposta dal rappresentante legale rispettivamente dell'agenzia di stampa che partecipa in forma individuale e dell'agenzia di stampa mandataria in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio.

Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate con modalità difformi da quelle di cui al presente capitolo ovvero presentate oltre il termine perentorio di cui al punto 3), lettera b) ossia le ore 20:00 di venerdì 15 maggio 2020. Relativamente a tale termine ultimo di presentazione della proposta, il rispetto di esso è comprovato dalla data di attestazione di invio della PEC.

L'apertura delle proposte pervenute, alla presenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza del Consiglio regionale, avviene soltanto dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione stabilito; dell'apertura stessa viene redatto apposito processo verbale a cura del responsabile unico del procedimento (RUP) e del dirigente dell'area "Gare, Contratti", di seguito dirigente, con il supporto dei funzionari di cui al capitolo 6.

6. Scelta del contraente

L'esame della ammissibilità delle proposte pervenute e della loro aderenza ai contenuti del presente disciplinare è svolto dal RUP e dal dirigente, con il supporto tecnico e amministrativo di due o più funzionari, in possesso di specifiche competenze in particolare nella materia oggetto dell'affidamento e che operano sotto il coordinamento dei primi, individuati con apposito atto di organizzazione del direttore del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza.

In sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte, è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tal fine all'agenzia di stampa interessata un termine non superiore a cinque giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice; analogamente, in fase di valutazione delle proposte, all'agenzia di stampa ammessa può essere richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 2 del Codice, ulteriore documentazione ovvero altri titoli/attestati inerenti a specifici requisiti/capacità, sempre che funzionali e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

L'Avviso, in particolare, non pone alcun vincolo in capo all'Amministrazione che – fermo restando quanto previsto nei capitoli 3 e 5 – resta pertanto totalmente libera di negoziare e successivamente affidare i servizi informativi e giornalistici a non più di n. 6 (sei) agenzie di stampa, di cui almeno n. 4 (quattro) a diffusione nazionale.

La scelta delle agenzie di stampa con cui avviare la negoziazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base di una unilaterale e discrezionale valutazione in ordine alla migliore idoneità delle proposte presentate dalle stesse a soddisfare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale, in ragione dei seguenti parametri:

1) compiutezza e aderenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi informativi e giornalistici proposti ai contenuti di cui al capitolo 3, tenuto anche conto dei requisiti e delle condizioni ulteriori riportati nel capitolo 5;

2) adeguatezza e congruità del prezzo offerto con riferimento ai servizi informativi e giornalistici proposti e alla dimensione aziendale e, in specie, alle risorse umane, tecniche e strumentali impiegate.

In merito al parametro di cui al punto sub 1), ci si riferisce più specificatamente ai seguenti elementi di valutazione:

a) corrispondenza della proposta al fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale declinato nel capitolo 3, da valutare anche rispetto al *curriculum* e alla dimensione aziendale in termini di: fatturato annuo specifico; numero, *curriculum* formativo e professionale e natura del rapporto di lavoro dei giornalisti di cui ci si avvale presso la/le eventuale/i sede/i presente/i nel territorio della Regione;
b) numero di licenze offerte, la connessa interoperabilità informatica/telematica e le eventuali risorse tecnologiche/dotazioni tecniche strumentali offerte a qualsiasi titolo (antenne paraboliche, attrezzature hardware, pc server/scheda DVB e quant'altro necessario);
c) migliorie di natura tecnica rispetto ai contenuti minimi previsti nel capitolo 3;
d) ricchezza della produzione e della pubblicazione di notizie/approfondimenti giornalistici sulle attività consiliari e, in particolare, con riferimento alla seconda, in sezioni dedicate dei siti internet dell'agenzia di stampa e sui social network.

Ai fini della valutazione delle singole proposte, i riportati elementi di valutazione non seguono un ordine di priorità.

Il RUP e il dirigente, a seguito delle valutazioni svolte sulla base dei requisiti/criteri e degli elementi prima precisati, attivano distinte procedure negoziate che possono richiedere ulteriori trattative dirette.

Dette valutazioni, come già significato, non afferiscono a un confronto competitivo/concorrenziale tra le agenzie di stampa interessate, non costituendo quella regolamentata dal presente disciplinare né un'offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ.), né una procedura di affidamento di tipo concorsuale o paraconcorsuale per le quali, diversamente, sono previste graduatorie o classificazioni di merito.

All'esito delle procedure negoziate, il RUP e il dirigente propongono al direttore del servizio Amministrativo l'elenco delle agenzie valutate come idonee per la contrattualizzazione dei relativi rapporti, contrattualizzazione che avviene solo dopo il formale affidamento con provvedimento del direttore stesso. Alla stipula dei relativi contratti provvede sempre il direttore del servizio Amministrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 14 del Codice.

Ribadito il divieto di cui all'articolo 48, comma 7 del Codice, qualora rispetto alle fasce di affidamento previste nel capitolo 3 il numero delle agenzie di stampa che presentino la proposta sia inferiore al previsto numero di due affidamenti per ciascuna fascia, l'Amministrazione, oltre che non effettuare lo/gli affidamento/i residuo/i a sua discrezionale e insindacabile valutazione, può decidere di affidare i relativi servizi informativi e giornalistici, sempre previa negoziazione, a un'agenzia di stampa che abbia presentato la proposta nell'ambito di un'altra fascia e, in via prioritaria, che non risulti già affidataria di servizi nella stessa.

Di ognuna delle ricordate attività di verifica e valutazione, così come di quelle successive agli affidamenti dirette a verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarati, viene redatto processo verbale dal RUP e dal dirigente con il supporto dei ricordati funzionari.

L'Amministrazione si riserva nondimeno, in qualsiasi momento, rispetto all'indagine esplorativa del mercato e alle connesse procedure negoziate di cui al presente disciplinare, la facoltà di

sospenderle, modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti, annullarle e avviarne altre; in tali casi, le agenzie di stampa che abbiano manifestato interesse non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla/e relativa/e procedura/e. In tal senso, si precisa che: nessun compenso e/o rimborso viene riconosciuto, neppure per le spese sostenute per l'elaborazione della/e proposta/e, che restano pertanto a totale carico della partecipante e non possono essere computate ai fini della quantificazione del prezzo offerto; la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione, non viene restituita.

7. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dalle agenzie di stampa che aderiscono, nei termini e con le modalità di cui al presente disciplinare, all'avviso pubblico contenuto nell'Allegato A1 alla determinazione dirigenziale in epigrafe è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1., lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, al solo svolgimento della procedura negoziata in oggetto e, in particolare, alla relativa attività istruttoria, compresa quella di controllo/verifica d'ufficio.

Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs.196/2003 e successive modifiche, ferma restando la possibilità per gli interessati di esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE) stesso. A tale ultimo fine, gli interessati si rapportano con il RUP – nella sua qualità di "*persona autorizzata al trattamento dei dati personali*" ai sensi dell'articolo 411 bis, comma 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – al quale compete anche fornire le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

8. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura negoziata in oggetto è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 53 del Codice e, in particolare, da quelle di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo stesso.

9. Chiarimenti e informazioni

L'unità organizzativa competente è l'area "Gare, Contratti" del servizio Amministrativo del Consiglio regionale, mentre il RUP è il dott. Massimo Messale. Per eventuali chiarimenti e informazioni, le agenzie di stampa interessate possono contattare il RUP medesimo ai seguenti recapiti: mail: 06.65937934; massimomessale@regione.lazio.it.